

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1241

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro delle finanze

(GALLO)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993,
n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione
delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La disciplina della dichiarazione dei redditi ha recentemente subito modificazioni per dare attuazione a taluni provvedimenti normativi entrati in vigore e che concernono i redditi ed il periodo di imposta dell'anno 1992. Esemplicamente si possono ricordare la nuova imposta patrimoniale sulle imprese (decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461), la inclusione nella dichiarazione dei redditi degli elementi relativi al contributo per il servizio sanitario nazionale (articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), la inclusione nella dichiarazione dei redditi degli elementi relativi all'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Tale situazione ha comportato difficoltà sia nello studio e nella predisposizione dei modelli di dichiarazione, sia per la loro compilazione da parte dei contribuenti. Da più parti, conseguentemente, anche trattandosi del primo anno di applicazione delle anzidette disposizioni, è stato richiesto un differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni e per provvedere ai relativi versamenti.

Il Governo si è dato carico delle difficoltà prospettate e, previa valutazione degli effetti sul piano delle esigenze finanziarie, ha adottato l'accluso decreto-legge che viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione.

L'articolo 1 del provvedimento in esame reca sia il differimento del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e di quella relativa all'imposta sul patrimonio delle imprese e sia il differimento del termine per eseguire il versamento delle imposte, delle rate di imposte e delle altre somme dovute con riferimento alle dichiarazioni stesse.

In particolare per quanto attiene alle persone fisiche il comma 1 di detto articolo stabilisce che:

a) il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1992, Modello 740/93, è fissato al 30 giugno 1993;

b) il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul patrimonio delle imprese di cui al decreto-legge n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 dello stesso anno è stabilito alla predetta data del 30 giugno 1993;

c) il termine per eseguire i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e delle altre somme dovute con riferimento alle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere è stabilito al 18 giugno 1993.

Resta inteso che tali soggetti possono presentare entro la predetta data del 30 giugno 1993 anche la dichiarazione dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, di titoli e valori mobiliari prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, (cosiddetto monitoraggio) e la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati ai fini dell'ICI, dell'ISI e delle imposte sui redditi.

È di tutta evidenza che queste ultime dichiarazioni possono essere presentate entro il 30 giugno anche se il soggetto tenuto alla loro presentazione è esonerato dall'obbligo della dichiarazione dei redditi.

Relativamente ai versamenti si ricorda che la data del 18 giugno 1993 riguarda:

a) il versamento del saldo IRPEF ed ILOR per l'anno 1992;

b) il versamento della prima rata d'acconto dell'IRPEF e dell'ILOR dovuta per l'anno 1993;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) il versamento a saldo per l'anno 1992 e il versamento della prima rata dell'acconto per l'anno 1993 del contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale (cosiddetta tassa sulla salute);

d) il versamento dell'imposta sul patrimonio delle imprese esistente alla data di chiusura del periodo di imposta 1992;

e) il versamento dell'imposta sostituitiva analiticamente determinata relativa alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali di cui al decreto-legge n. 27 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 dello stesso anno;

f) il versamento della somma pari al 5 per cento dei ricavi e compensi non annotati nelle scritture contabili e specificamente indicati nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 55, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Lo stesso comma 1 dell'articolo 1 dispone che per le società di persone ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi valgono le regole sopra illustrate relativamente ai termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle dichiarazioni relative all'imposta patrimoniale, ai trasferimenti da e per l'estero di denaro, di titoli e di valori mobiliari ed a quelle concernenti i terreni ed i fabbricati. Per quanto attiene invece ai versamenti dovuti da tali soggetti si precisa che la data del 18 giugno va riferita:

a) al versamento del saldo ILOR per l'anno 1992;

b) al versamento della prima rata d'acconto ILOR dovuta per l'anno 1993;

c) al versamento dell'imposta sul patrimonio delle imprese esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta 1992;

d) al versamento dell'imposta relativa alle plusvalenze analiticamente determinate derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali di cui al decreto-legge n. 27 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 dello stesso anno;

e) al versamento della somma pari al 5 per cento dei ricavi e compensi non

annotati nelle scritture contabili e specificamente indicati nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 55, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Il comma 2 dell'articolo 1 riguarda specificamente il differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione e per eseguire i connessi versamenti da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (società di capitali, enti commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato, società di ogni tipo ed enti non residenti nel territorio dello Stato).

Per tali soggetti, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano tenuti o meno all'approvazione del bilancio o rendiconto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e quello relativo alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta patrimoniale che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 18 giugno 1993 è prorogato al 30 giugno 1993.

Entro la predetta data del 30 giugno 1993 vanno altresì presentate, da parte di tali soggetti, la dichiarazione relativa ai trasferimenti da e per l'estero di denaro, di titoli e di valori mobiliari e quella relativa ai terreni e fabbricati.

I versamenti connessi a tali dichiarazioni, che devono essere eseguiti entro il 18 giugno 1993, sono, oltre a quelli già evidenziati con riferimento alle società di persone ed equiparate, anche quelli relativi al saldo IRPEG per il periodo d'imposta in corso nell'anno 1992 e alla prima rata dell'acconto IRPEG per il periodo d'imposta successivo.

Con il comma 3 viene disposto il differimento del termine per la presentazione della dichiarazione ICIAP relativa all'anno 1993 e l'effettuazione del relativo versamento; lo spostamento di detto termine, che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 dello stesso anno, è fissato nel mese di giugno, si rende necessario in conseguenza della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proroga al 30 giugno 1993 della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1992 i quali, per la parte derivante dall'esercizio di imprese e di arti e professioni, influiscono sull'ammontare dell'ICIAP.

Con il comma 4 viene previsto il differimento del termine per il versamento della prima rata dell'ICI dovuta per il 1993, fissato nel mese di giugno, ai sensi dell'arti-

colo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Va, infine, rilevato che lo spostamento dei termini, previsto dall'articolo 1, in quanto non oltrepassa la seconda decade dei mesi di giugno e di luglio non influisce sull'acquisizione al bilancio statale dei relativi flussi di entrata. Di conseguenza il provvedimento risulta sostanzialmente neutrale ai fini degli effetti finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992.

Decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1993.

Proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, relativa al periodo di imposta 1992 e di quella relativa all'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, è prorogato al 30 giugno 1993. Il termine per i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e delle altre somme dovute con riferimento a tali dichiarazioni è prorogato al 18 giugno 1993.

2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni indicate nel comma 1 da parte dei soggetti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che scade nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 18 giugno 1993, è prorogato al 30 giugno 1993 ed il termine per provvedere ai relativi versamenti è prorogato al 18 giugno 1993.

3. Per l'anno 1993 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere presentata nel mese di luglio 1993; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno.

4. La prima rata dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993, deve essere versata dal 1° al 19 luglio 1993.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GALLO - BARUCCI - SPAVENTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO